

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

«Misure di sostegno alla creazione di nuove imprese e/o incentivi alle imprese che attivano e agevolano il lavoro agile o *smart working* ai fini del ripopolamento dei piccoli comuni della Regione Calabria»

d’iniziativa dei consiglieri:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La pandemia causata dal Covid-19 ha messo in luce un fenomeno, che da oltre un decennio caratterizza in negativo i piccoli comuni del nostro Paese e, in particolare, della Regione Calabria. Lo spopolamento, accompagnato all’invecchiamento della popolazione e alla rarefazione delle opportunità di lavoro, con il conseguente diradamento dell’offerta dei servizi essenziali (quali la mobilità collettiva, la sanità, l’istruzione, per citare solo i più rilevanti), rischia di far disperdere un patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, di tradizioni e costumi, che rende l’Italia – e quindi anche la nostra Regione – uno dei paesi più belli e visitati del mondo.

Il ripopolamento dei piccoli comuni e dei magnifici borghi della Regione Calabria rappresenta la principale sfida che abbiamo davanti, proprio per non disperdere quelle straordinarie ricchezze di cui essi sono portatori. E la pandemia, pur con tutti i disastrosi effetti che ha prodotto sul tessuto sociale ed economico del Paese, le centinaia di migliaia di vittime che ha mietuto, può offrire lo spunto per ripensare un modello di rinascita per i piccoli comuni. Si tratta di una misura, che non solo è in corso di studio in altre Regioni, ma che presto potrebbe estendersi a livello nazionale, se si considera che le comunità con meno di 5 mila abitanti, disseminate lungo la dorsale appenninica e sull’arco prealpino, comprese le isole maggiori, rappresentano oltre il 70 per cento dei quasi 9 mila comuni italiani, con una popolazione di 11 milioni di cittadini. Tale disegno di legge regionale rappresenta, inoltre, un importante elemento di congiunzione con la proposta di legge “Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni” presentata nel mese di luglio 2021 presso la Prima Commissione del Senato della Repubblica.

La strategia nazionale – e, quindi, regionale – per le aree interne ideata e avviata un decennio fa proprio per contrastare la marginalizzazione e il declino oggi può trovare nel lavoro agile (*smart working*) un ulteriore elemento di forza e propulsione.

Vivere e lavorare nei piccoli borghi, rafforzando le reti digitali e sfruttando le potenzialità dello *smart working*, è una possibilità tutt’altro che remota e impraticabile.

Il lungo anno di pandemia ha favorito questo processo. Molti lavoratori in regime di *smart working* hanno scelto ed apprezzato il lavoro svolto nel proprio comune natale, contribuendo ad una oggettiva rivitalizzazione dei piccoli centri. Questa inversione di tendenza non solo va colta, ma va resa strutturale: ed è proprio questa la finalità del presente disegno di legge di delega.

Una proposta di legge regionale finalizzata al ripopolamento dei piccoli comuni, garantendo servizi essenziali e di incentivi volti alla migrazione presso i piccoli comuni, e promuovendo la valorizzazione del territorio e delle attività locali e artigianali. Inoltre, tale proposta non si limita alla volontà di ripopolare aree a oggi semi-abbandonate, bensì mira

a creare un nuovo sistema cittadino grazie all'ausilio della tecnologia. Pertanto, l'obiettivo è di rianimare i borghi grazie alla versatilità che il digitale garantisce: i piccoli comuni come centri innovativi della vita lavorativa di tutti quei lavoratori che sceglieranno, grazie a incentivi pensati per il lungo periodo, di risiedere lontano dalle città metropolitane, favorendo un ambiente "a misura d'uomo".

Le misure oggetto della presente proposta si pongono in linea con gli obiettivi tracciati nel «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (PNRR). Si pensi, in tale direzione, al «Piano Nazionale Borghi» avviato in conformità al PNRR, articolato nella duplice linea dei progetti c.dd. «pilota» per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati (linea "A") e di quelli per la realizzazione di progetti locali di rigenerazione culturale (linea "B"), come annunciato dal Ministro On.le Dario Franceschini nel relativo comunicato del 20 dicembre 2021.

Art. 1

(Obiettivi e finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione della legge 22 maggio 2017, n. 81 (*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*), promuove e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o *smart working*.

2. La Regione favorisce tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato, anche in riferimento al fenomeno del c.d. nomadismo digitale, al fine di ridurre lo spopolamento e incentivare il ripopolamento della Regione Calabria.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge, si intende per “Lavoro agile o *smart working*”, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 81 del 2017, la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa può essere eseguita, all’interno di locali aziendali o all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. La presente legge trova altresì applicazione per il fenomeno del turismo lavorativo e dei c.dd. nomadi digitali, ossia di coloro che, nei luoghi di cui al precedente comma 1, prestino la propria attività esclusivamente “da remoto”.

Art. 3

(Ambito applicativo)

1. La presente legge si applica, in via preferenziale, ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 e, in via subordinata, ai centri storici di comuni con popolazione residente anche superiore ai 5.000 abitanti, che in base ai censimenti di legge abbiano registrato negli anni precedenti un significativo calo demografico.

2. Le misure agevolative di cui al successivo art. 4, ove pertinenti, riguarderanno anche i dipendenti della Regione Calabria.

Art. 4

(Misure agevolative)

1. Gli strumenti di potenziamento del lavoro agile includeranno:

a) il riconoscimento di incentivi fiscali e contributivi ai datori di lavoro che promuovono lo svolgimento nei piccoli comuni dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile, per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché a quelli che avviano, nei piccoli comuni, progetti di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi dell’impresa per favorire il lavoro condiviso tra lavoratori in lavoro agile, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;

- b) il riconoscimento di agevolazioni fiscali e di detrazioni delle spese documentate per favorire l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati, nonché per favorirne, per un periodo non inferiore a dieci anni, l'abitazione a un prezzo simbolico e la ristrutturazione, prevedendo, altresì, a tali fini, procedure amministrative semplificate da parte delle sovrintendenze locali;
- c) la concessione di mutui agevolati per gli investimenti necessari a favorire lo sviluppo tecnologico dei piccoli comuni, con particolare riferimento alle attività finalizzate a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;
- d) il riconoscimento di agevolazioni fiscali e di detrazioni delle spese documentate per garantire e completare la diffusione della rete a banda ultra-larga per lo svolgimento nei piccoli comuni dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;
- e) l'adozione di misure adeguate a facilitare l'accesso dei servizi pubblici essenziali nei piccoli comuni.

Art. 5

(Gender equality e creazione di idonei spazi di co-working)

1. I comuni di cui al precedente art. 3, comma 1, hanno l'obbligo di attivare e implementare politiche di genere, volte a fornire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui alla presente legge adeguati strumenti di *welfare* (come, a titolo meramente esemplificativo, servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani e bambini, asili c.dd. di quartiere, congedi retribuiti etc.).
2. Sui medesimi Comuni grava altresì l'obbligo di garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui alla presente legge idonei spazi, tali da garantire la socializzazione, il proficuo scambio delle diverse professionalità, in via preferenziale mediante il riadattamento di immobili, anche di rilevanza storico-culturale, in stato di disuso.

Art. 6

(Misure strumentali al fine di incentivare il ripopolamento della Regione)

La Regione Calabria, al fine di perseguire in via ottimale le finalità di cui alla presente legge, e con l'ulteriore scopo di dare sostegno alla ripresa e alla sostenibilità delle tradizioni artigianali, eno-gastronomiche e delle produzioni agro-alimentari locali, ricadenti nei comuni di cui al precedente art. 3, nonché al sostegno del turismo esperienziale, per vivere in modo diretto la storia, la popolazione e la cultura dei luoghi visitati, eroga un contributo annuale ai proprietari di immobili disponibili a concederli in affitto per almeno 5 anni. La Regione, con successivo atto/provvedimento e/o avviso pubblico – nell'ambito del Piano operativo di cui al seguente art. 7 – stabilirà l'importo annuale per la sostenibilità di tale iniziativa, che è volta ad incentivare la presenza di cittadini e turisti nei piccoli paesi in progressivo e inarrestabile abbandono.

Art. 6

(Aiuti di Stato)

1. Al fine di garantire la compatibilità degli aiuti conferiti ai beneficiari si applicano le disposizioni generali sui cosiddetti "Aiuti di Stato".
2. La verifica della compatibilità e gli eventuali atti conseguenti sono realizzati dalla Giunta regionale, secondo gli indirizzi di cui alla presente legge.

Art. 7

(Piano operativo e organizzazione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale approva con propria deliberazione il «Piano operativo per la comunicazione, la diffusione e l'attuazione» delle misure previste dalla presente legge, con particolare riguardo alle misure agevolative di cui ai precedenti artt. 4 e 6. Dovranno altresì essere previste specifiche campagne di informazione delle misure agevolative e di incentivazione per lo sviluppo ed il potenziamento del lavoro agile ai fini del ripopolamento dei piccoli comuni della Regione. Il Piano operativo dovrà essere rinnovato con cadenza biennale.

2. Per le stesse finalità, la Regione organizza i propri uffici e quelli degli enti regionali sottoposti a controllo e vigilanza attuando lo *smart working* laddove possibile, fermi restando i principi di buon andamento ed efficacia dell'attività tecnico-amministrativa. Specifici accordi possono essere conclusi, oltreché con le Imprese operanti nel territorio regionale, anche con gli enti locali e gli altri enti della Pubblica Amministrazione.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul BURC.

Redatto da Francesco Maria Spanò, Alberto Mattia Serafin, Claudio Mattia Serafin.
Prima firmataria Associazione "Calabria Condivisa".